



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

Ill.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Proposta ordine del giorno n. 41

al disegno di legge n. 51/XV

***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)***

e al disegno di legge n. 52/XV

***Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e
bilancio pluriennale 2015-2017***

La tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale è un fenomeno poco visibile, difficile da conoscere e monitorare. La mobilità sul territorio delle persone vittime di sfruttamento, la loro comprensibile paura e ritrosia nell'essere coinvolte in campagne di studio del fenomeno, la loro frammentazione tra chi lavora in modo "visibile" sulla strada e chi invece opera in *indoor*, sono tutti fattori che rendono difficili stime e quantificazioni tanto a livello mondiale e nazionale, quanto a livello di territorio trentino.

Pur in mancanza di dati certi ma di sole stime, la Provincia autonoma di Trento ha da tempo affrontato il problema, arrivando nel 2006 ad attivare, assieme ad enti locali, enti del privato sociale e associazioni di volontariato, un "Tavolo tecnico di coordinamento provinciale per l'accoglienza delle vittime di tratta". Il Tavolo tecnico, che ha come obiettivo quello di definire modelli di intervento da applicare al contesto trentino, portò nel settembre 2008 all'approvazione del protocollo "Sistema trentino contro la tratta degli esseri umani", e della "Procedura per l'accoglienza delle vittime di tratta". Protocolli e procedure che muovono nella stessa direzione degli avvisi 12/13 del 2011 e 2012 in esecuzione dell'ex art. 18 del d.lgs. 286/98 per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione, e degli avvisi 6/7 del 2011 e 2012 in esecuzione dell'ex art. 13 Legge 228/2003 per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza, per i quali la Provincia ha negli anni scorsi proposto come soggetti attuatori l'Associazione Centro Italiano Femminile di Trento e la Cooperativa Onlus Punto d'approdo di Rovereto.



Nel corso di quasi quindici anni di impegno sul campo, l'insieme delle iniziative attive sul territorio provinciale ha portato alla presa in carico da parte dei Servizi sociali (sulla base dell'art. 18 del d.lgs 286/98) di 60 persone.

L'emersione delle vittime è tuttavia nel tempo divenuta più difficile. Infatti, le pressioni psicologiche che vivono le ragazze nigeriane (la nazionalità vittima di tratta più presente sul nostro territorio), il debito contratto con le organizzazioni, i riti di gravidanza psicologica ed emotiva che queste persone subiscono, la negoziazione di "migliori" condizioni che le organizzazioni criminali fanno con le donne per rendere più accattivante o meno disagiata la situazione e il progetto migratorio, ma anche la scarsa appetibilità dei percorsi di protezione, i lunghi periodi di attesa per l'ottenimento del permesso di soggiorno, i tempi lunghi necessari al raggiungimento di un'autonomia lavorativa e, non ultimo, il fatto che le tipologie di lavoro che a queste donne si prospettano sia quasi esclusivamente a basso status e bassissima retribuzione, rappresentano tutti fattori che scoraggiano l'emersione del fenomeno.

Se quindi da un lato la necessità appare quella d'inventare nuove forme di assistenza per accompagnare l'emersione delle persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, dall'altra diventa necessario ed urgente aggiornare e revisionare gli strumenti già esistenti.

E' il caso della delibera n. 734 del 19 maggio 2014 con la quale la Giunta provinciale di Trento ha introdotto alcune modifiche al Piano degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011-2013 che comportano – tra le altre cose – nuove misure tese ad incrementare l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Si ritiene importante chiarire ed affermare che anche le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sono soggetti aventi diritto ad accedere a tali misure in quanto anch'esse vittime di violenza.

Secondo, infatti, quanto le definizioni riconosciute dalla comunità scientifica e dagli organismi internazionali indicano, osservando gli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia, e valutando i principali aspetti fenomenologici, anche le donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale possono rientrare nella più ampia categoria delle vittime di violenza di genere, e dunque beneficiare degli interventi per l'incremento dell'occupazione e dell'inserimento lavorativo formalizzati nella Delibera n. 734.

Sulla base della Legge provinciale del 9 marzo 2010, n. 6 *Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*, infatti, la Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, sia essa psicologica, morale, fisica, economica o sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psicofisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura. Una simile definizione dimostra il recepimento da parte della Provincia dello spirito della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite n. 48/10 del 1993, che non a caso definisce la violenza contro le donne come: *"qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare"*. Anche l'Unione Europea, con la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (ratificata dall'Italia con il decreto legislativo n. 24 del 2014) si è pronunciata in merito, sostenendo che: *"la tratta di esseri umani è un reato grave [...] che costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"*, e chiarendo nell'art. 3 *"la specificità di genere del fenomeno"*

evidenziano come le vittime donne e bambine siano implicate prevalentemente nello sfruttamento sessuale.

Accanto alla sostanziale uniformità di pensiero degli organismi internazionali nel far ricadere le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nel più ampio fenomeno della violenza di genere, anche la produzione di giurisprudenza in materia di diritti umani, di diritto umanitario e di diritto penale internazionale sembra indicare in modo univoco come la migrazione forzata di donne e bambine a scopo di sfruttamento sessuale sia da considerare come una una delle possibili manifestazioni della violenza di genere. Infatti, la Dichiarazione e il Programma di azione adottati alla Quarta Conferenza mondiale dell'ONU nel 1995 a Pechino, chiarisce, nel paragrafo *“La violenza contro le donne”* come *“la violenza contro le donne comprende ma non si limita esclusivamente a: violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella società”* ma include anche il fenomeno della *“prostituzione forzata”*. Prostituzione forzata e violenza di genere che lo Statuto di Roma del 2002 all’art. 7 inserisce per la prima volta anche tra i crimini di guerra: *“I crimini contro l’umanità sono atti commessi in maniera sistematica e ad ampio raggio contro la popolazione civile e includono: a) (...) g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata..”*.

Accanto alle valutazioni di tipo giurisprudenziale, anche attenendosi alle caratteristiche fenomenologiche esistono numerosi elementi di sovrapposizione che rendono la tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale come il fenomeno di intersezione tra le migrazioni forzate e le possibili declinazioni della violenza di genere. La natura della violenza subita rappresenta infatti un aspetto nella più ampia violazione dei diritti umani. Perché mina la dignità e l’integrità psicofisica della donna, provoca danni e sofferenza di natura sessuale, e comporta patimenti di tipo psicologico. Infatti, generalmente, le donne inserite nel mercato prostitutivo in Europa o nel Nord Africa diventano vittime di violenza e di sfruttamento già nel corso del viaggio migratorio. Spesso sono costrette a ripagare attraverso lo sfruttamento il debito contratto con le organizzazioni criminali che le hanno trasportate. E una volta giunte nel nuovo contesto sono ancora ripetutamente vittimizzate dalle organizzazioni criminali attraverso lo sfruttamento economico, la coercizione e forme di controllo che compromettono in maniera significativa la loro libertà e la loro capacità di autodeterminazione.

In conclusione, non rappresenta una casualità se alcune donne che hanno ottenuto lo status di rifugiata, o comunque forme di protezione umanitaria assimilabili, lo abbiano ottenuto in quanto vittime di violenza di genere, violenza per la quale – come ricordato – avrebbero diritto sul territorio provinciale alle misure previste dalla delibera n.734.

Tanto premesso, e tenuto conto degli articoli in materia di organizzazione e personale di cui al Capo ottavo,

il Consiglio provinciale impegna la Giunta:

1. ad incrementare le opportunità di inserimento e di integrazione sociale delle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale anche attraverso gli strumenti di formazione e di occupabilità previsti dalla Delibera n. 734 del 19 maggio 2014.

cons. Mattia Civico

Trento, 26 novembre 2014.